

**IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:**

Relazione introduttiva.

La presente legge si inserisce nel complesso quadro d'insieme socio-economico del territorio regionale e, in particolare, dell'aquilano, atualizzando e concretizzando obiettivi di definizione dell'assetto strutturale della Regione Abruzzo. Mediante le disposizioni contenute nella presente legge si definisce il ruolo della città dell'Aquila, capoluogo della Regione, e si individuano gli strumenti per la realizzazione di politiche di valorizzazione delle peculiarità del territorio aquilano che costituiscono possibile motore di sviluppo per la Regione. I segnali di stagnazione dell'economia regionale, risalenti alla fine degli anni novanta, sommati alle devastanti problematiche emerse con l'attuale crisi economica e agli effetti del terremoto – che, pur avendo materialmente colpito la città dell'Aquila, ha aggravato la situazione economico-sociale di tutta la Regione – costituiscono la motivazione primaria della normativa.

In tale legge si tende a concretare l'interesse regionale per l'assolvimento, da parte della città dell'Aquila, del ruolo di capoluogo dell'Abruzzo, selezionando alcuni assi strategici di intervento, con il fine: di favorire interventi di adeguamento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture materiali ed immateriali regionali, sia per ampliare il ruolo strategico dell'aquilano, sia per creare nuove attività produttive, ampliando le opportunità di lavoro e formazione all'interno del territorio del capoluogo; di individuare, nell'ambito della strategia infrastrutturale regionale, il fabbisogno della città dell'Aquila e del suo territorio in relazione alla loro valenza strategica regionale che deve essere al servizio di tutti i cittadini abruzzesi; di valorizzare le risorse tipiche del territorio, anche sfruttando le potenzialità turistiche che le condizioni naturalistico-ambientali offrono; di conservare e tutelare il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico della città e del territorio, seriamente danneggiato dal sisma dell'anno 2009; di raggiungere l'equilibrio territoriale tra aree montane e zone costiere, atualizzando la coesione sociale e perseguendo l'interesse e il benessere economico di tutta la Regione.

Più nel dettaglio, si intende innescare un processo che nel lungo periodo porti la città dell'Aquila ad essere il polo amministrativo istituzionale della Regione, anche mediante l'attribuzione, da realizzarsi con successive leggi regionali, al Comune dell'Aquila di funzioni amministrative in materie di competenza legislativa regionale. A tal fine, si prevede la possibilità di attribuire al Comune dell'Aquila fondi regionali da destinare all'esercizio delle funzioni amministrative assegnate, nonché all'assolvimento degli oneri derivanti dal ruolo e dalla funzione di capoluogo.

Inoltre, la legge tende a disegnare un percorso che, nel lungo periodo, potrebbe determinare la rivisitazione dell'assetto degli enti locali dell'aquilano, adeguandolo alle necessità dimensionali oggi indispensabili per il perseguimento di obiettivi socialmente ed economicamente rilevanti e alle esigenze di bilancio nazionale e regionale, anche allo scopo di migliorare la qualità dell'attività amministrativa e di favorire l'efficienza e il buon andamento dell'attività amministrativa medesima. Per gli esposti motivi, la legge opera un riferimento al sistema intercomunale della città dell'Aquila e ad un richiamo al più vasto comprensorio aquilano e determina la creazione di uno strumento di coordinamento dell'azione degli enti coinvolti nell'attuazione della presente normativa, la Conferenza per L'Aquila Capoluogo, attribuendogli anche un accentuato ruolo di impulso politico e amministrativo.

Si è anche ritenuto di dover fissare alcuni obiettivi programmatici di rilevante interesse, quali la tutela del territorio, da perseguire sia mediante la valorizzazione e il totale recupero del patrimonio artistico culturale, sia mediante la tutela dell'ambiente, inteso come l'insieme dei beni comuni e delle tradizioni che caratterizzano l'area interessata dalla legge e ne fanno un *unicum* nazionale. Si è considerato di prestare attenzione alla tutela della sicurezza dei cittadini, sia valorizzando l'enorme patrimonio di protezione civile che nell'aquilano si è sviluppato e si continua a sviluppare, sia incrementando o creando strumenti per la programmazione pluriennale in materia di consumo del suolo, sicurezza sismica e tutela della salute.

In ogni caso, al di là degli obiettivi programmatici fissati dalla legge, si indicano dei settori di intervento con ambito vasto, in modo da consentire all'organo di raccordo amministrativo creato di agire esercitando la propria discrezionalità amministrativa, dovendosi però utilizzare il metodo della programmazione pluriennale e i parametri di riferimento ufficialmente riconosciuti come indicatori del BES, di seguito meglio articolati.

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge ha ad oggetto l'inquadramento della funzione dell'Aquila Città capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione. Reca disposizioni volte a valorizzare le peculiarità del territorio dell'Aquila che rappresentano patrimonio della collettività abruzzese, nonché ad assicurare il recupero dell'ordinaria qualità della vita in considerazione delle specifiche esigenze del territorio.

Ferme restando le funzioni già attribuite, la Regione, sentita la Provincia dell'Aquila ed il Comune dell'Aquila, può conferire a quest'ultimo ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa.

A tali fini, la Regione attribuisce al Comune dell'Aquila risorse ulteriori rispetto a quelle trasferite in via ordinaria, tenuto conto del quadro della finanza pubblica regionale, negli anni di riferimento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente legge:

a) con l'espressione "*città dell'Aquila*" si intende il sistema intercomunale composto, oltre che dal Comune dell'Aquila, dai comuni di Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte e Poggio Picenze;

b) (a) con l'espressione "*sistema territoriale dell'Aquila*" si intende l'area del comprensorio aquilano, così come individuato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 3 Organo di raccordo

Allo scopo di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti e l'attuazione della presente legge, è istituita la Conferenza per la città Capoluogo (di seguito Conferenza), senza costi aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

La Conferenza in composizione permanente è formata: dal Presidente della Regione Abruzzo, o da un suo delegato; dal Sindaco dell'Aquila, o da un suo delegato; da un sindaco scelto, ogni due anni, fra i sindaci del territorio (sistema territoriale dell'Aquila) di cui all'articolo 2, lettera b) (a). Essa può essere convocata dal Presidente della Regione Abruzzo, sentito il Sindaco del Comune dell'Aquila.

Alla Conferenza partecipano, inoltre, gli assessori della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila competenti per le questioni oggetto dei lavori di ogni singola seduta.

La Conferenza ha sede presso il Comune dell'Aquila.

Art. 4 Determinazione dei fondi assegnati

La Conferenza in composizione permanente determina, in aderenza ai principi fissati dagli articoli 7,8 e 9 (5, 6 e 7), gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

A tali oneri si provvede mediante l'assegnazione agli enti attuatori dello 0,5% del gettito derivante dal bollo auto, evidentemente a quadro di finanza pubblica regionale invariato e tenuto conto dell'assetto macroeconomico di riferimento.

Nell'elaborazione delle linee guida per i progetti di sviluppo finanziati con fondi nazionali ed europei, la Regione Abruzzo si impegna a prevedere strategie che tengano conto delle prerogative della città dell'Aquila e del **territorio** (sistema territoriale) dell'Aquila e della regione, in modo da favorire processi di valorizzazione di tali realtà che favoriscano la crescita dello sviluppo economico e del benessere dell'intera Regione.

Art. 5

Principi per l'assegnazione delle risorse

L'assegnazione delle risorse è determinata dalla Conferenza redigendo un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del quinquennio di riferimento e comunque nella durata degli strumenti della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal Comune dell'Aquila e della regione, secondo il metodo del dialogo competitivo.

Le risorse sono assegnate dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, nell'ambito di piani organici pluriennali, finanziati con risorse vincolate nella destinazione e conseguite per la capacità progettuale.

Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate secondo il principio dell'addizionalità e non possono pertanto sostituire le spese ordinarie di bilancio.

Art. 6

Settori e priorità di intervento

L'individuazione delle priorità programmatiche **di cui all'articolo 7** deve tener conto delle specifiche esigenze annualmente rilevate, in sede tecnica, della città capoluogo di regione e del territorio dell'Aquila, con particolare riguardo:

- a) alle condizioni economiche;
- b) al deficit infrastrutturale;
- c) alle esigenze di coesione sociale;
- d) alla particolare collocazione geografica ed alla conformazione di tale territorio;
- e) alla esigenza di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale.

Saranno favoriti i progetti che assicurino una elevata qualità urbana (ivi compresi i progetti di riqualificazione urbana e degli spazi comuni e di recupero dei centri storici) e lo sviluppo dell'accessibilità interna ai sotto-sistemi insediativi; che valorizzino le risorse tipiche del territorio; che garantiscano elevata sostenibilità ambientale e l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali e che, in generale, contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intera Regione, con attenzione ai settori individuati quali sotto-misuratori del Benessere Equo e Sostenibile (BES):

- 1 Ambiente
- 2 Salute
- 3 Benessere economico
- 4 Istruzione e formazione
- 5 Lavoro e conciliazione tempi di vita
- 6 Relazioni sociali
- 7 Sicurezza
- 8 Benessere soggettivo
- 9 Paesaggio e Patrimonio culturale

10 Ricerca ed Innovazione
11 Qualità dei servizi
12 Politica ed Istituzioni.

Art. 7

Principi per l'utilizzazione delle risorse

L'utilizzazione delle risorse presuppone l'attuazione d'interventi finalizzati ad assicurare la qualità, la tempestività e l'effettivo conseguimento dei risultati.

La Conferenza assicura le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative, anche attraverso l'eventuale costruzione di un sistema di analisi dell'impatto delle misure e d'indicatori di risultato, nonché per mezzo delle esistenti strutture regionali.

Titolo II

Valorizzazione delle peculiarità del territorio

Art. 8

Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio

Considerata la particolare natura e conformazione della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza promuove iniziative volte a favorire l'insediamento nella città dell'Aquila o nel territorio dell'Aquila di strutture formative di protezione civile.

Altresì, la Conferenza promuove e favorisce la realizzazione di interventi migliorativi della capacità strutturale di gestione e prevenzione del rischio derivante da situazioni di criticità, ponendo particolare attenzione alla tutela delle categorie sociali particolarmente esposte.

Art. 9

Cooperazione turistica

La Conferenza promuove iniziative di coordinamento fra gli operatori turistici abruzzesi, allo scopo di sviluppare un sistema di cooperazione fra i territori montani e quelli costieri che migliori la promozione turistica complessiva della Regione e rafforzi la coesione sociale e la crescita economica della Regione medesima.

Art. 10

Ambiente

La Regione Abruzzo individua quale interesse primario la tutela e la promozione dell'ambiente, sia in quanto bene comune da preservare, sia in quanto fondamentale risorsa per lo sviluppo economico e sociale, nonché per la salvaguardia del benessere della vita.

La Conferenza realizza tutti gli interventi necessari ai fini della promozione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente nelle zone montane, anche di concerto con i parchi nazionali e regionali.

Art. 11

Patrimonio artistico

Considerato l'elevato valore del patrimonio architettonico, culturale e artistico della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza promuove tutte le attività necessarie al recupero, alla conservazione e alla promozione dei beni culturali.

Art. 12

Attività culturali e sportive

La Conferenza avvia attività di ascolto delle associazioni culturali e sportive presenti nella città dell'Aquila e nel territorio dell'Aquila, allo scopo di programmare interventi settoriali finalizzati ad aumentare l'incidenza sociale delle attività svolte da tali associazioni.

Art. 13

Perdonanza celestiniana

Si riconosce alla Perdonanza celestiniana il valore di patrimonio dell'intera collettività abruzzese. Considerati gli effetti favorevoli per l'identità culturale e turistica della regione che possono derivare da un'adeguata promozione dell'evento, la Regione Abruzzo si impegna a promuovere la collocazione attrattiva dell'evento medesimo.

La Conferenza in composizione permanente, con il Comune dell'Aquila, promuove la massima valorizzazione dell'esperienza della Perdonanza celestiniana, occupandosi di organizzare annualmente un *festival* delle religioni e delle fedi, coinvolgendo i siti del Cammino celestiniano.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 14

Personale e organizzazione

La Regione Abruzzo, allo scopo di garantire al Comune dell'Aquila, ai Comuni della città dell'Aquila e a quelli del territorio dell'Aquila una dotazione di organico adeguata rispetto agli oneri derivanti dalla presente legge, può incaricare o dare in uso agli enti su indicati figure professionali del proprio organico di appartenenza.

In particolare, la Regione Abruzzo assegna per specifici progetti al Comune dell'Aquila il personale necessario al funzionamento della Conferenza **e della Consulta dei Sindaci**.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 15

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.